

## **RELAZIONE SUGLI ERRORI DI BILANCIO**

*Commissione di Diritto Societario  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna*

Luglio 2021

### **INDICE**

	<i>Pagina</i>
<i>Ringraziamenti</i>	2
<b>1. INTRODUZIONE</b>	3
<b>2. DEFINIZIONE DI ERRORE CONTABILE</b>	3
<b>3. ERRORI RILEVANTI E NON RILEVANTI PRIMA DELLA CHIUSURA DI BILANCIO E NEI BILANCI PRECEDENTI</b>	4
<b>4. INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA</b>	5
<b>4.1</b> <i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</i>	6
<b>4.2</b> <i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)</i>	6
<b>4.3</b> <i>Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)</i>	6
<b>5. FATTI DI BILANCIO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DI BILANCIO</b>	6
<b>5.1</b> <i>Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio</i>	6
<b>5.2</b> <i>Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio</i>	7
<b>5.3</b> <i>Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale</i>	7
<b>6. VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE</b>	8
<b>7. RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI</b>	10
<b>7.1.</b> <i>La responsabilità degli amministratori nelle Società per Azioni (SpA)</i>	10
<b>7.2</b> <i>La responsabilità degli Amministratori nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.)</i>	13
<b>7.3</b> <i>La responsabilità degli amministratori di società di persone (S.s.; S.n.c.; S.a.s.)</i>	14
<b>7.4</b> <i>Le responsabilità fiscali degli amministratori</i>	14
<b>7.5</b> <i>Le responsabilità fallimentari degli amministratori</i>	15
<b>7.6</b> <i>La responsabilità dei sindaci</i>	16
<b>7.7</b> <i>La responsabilità dei revisori legali</i>	17
<b>8. TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ERRORI IN BILANCIO</b>	17
<b>9. L'IMPATTO DEGLI ERRORI SIGNIFICATIVI SULL'ANALISI FIDUCIARIA DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO</b>	18
<b>10. FONTI</b>	20

*Si Ringrazia tutti i componenti della Commissione di Diritto Societario per i contributi apportati per la stesura di tale Elaborato.*

*Presidente : Dott. Taliercio Massimo*

*Delegato dell'Ordine di Ravenna : Dott.ssa Venturi Daniela*

*I Componenti della Commissione:*

*Dott.ssa El Hertani Lara*

*Dott.ssa La Mela Maria*

*Dott.ssa Beltrani Carlotta*

*Dott.ssa Valentini Valentina*

*Dott. Ragazzini Paolo*

*Dott. Ragazzini Andrea*

## 1. INTRODUZIONE

A seguito di una delle riforme più recenti “Riforma di Bilancio” regolata dal D.Lgs. 139 del 2015 sono state apportate delle modifiche sia sui principi contabili OIC, che nei documenti obbligatori di bilancio. Gli OIC hanno riservato particolare attenzione alla valutazione e alla contabilizzazione degli errori contabili, tema trattato nell’**“OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”**.

L’OIC 29 distingue gli errori contabili in errori rilevanti e in errori non rilevanti, prima del decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 139 e dell’attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE gli errori di bilancio venivano imputati nell’area straordinaria di Conto Economico identificata dalla lettera “E”, area che a partire dal 1 gennaio 2016 è stata eliminata, imputando così gli errori rilevanti a bilancio in una posta patrimoniale di patrimonio netto nell’esercizio in cui avviene la correzione, mentre gli effetti di un errore irrilevante saranno imputati a Conto Economico.

Durante la fase di rilevazione dei fatti di gestione accaduti nel normale corso di vita aziendale della società ed in fase di redazione del bilancio d’esercizio si può rilevare la presenza di errori di bilancio, che dovranno essere sanati secondo le norme stabilite dal principio contabile **“OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”**; la normativa civilistica non disciplina nulla in merito a tale tematica.

## 2. DEFINIZIONE DI ERRORE CONTABILE

L’OIC 29 definisce l’**“errore contabile”** nella mancanza o nell’impropria applicazione di un principio contabile, se al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.

Come stabilito dallo stesso principio contabile, gli errori di bilancio non devono essere confusi con cambiamenti di stima contabili<sup>1</sup>, cambiamenti di principi contabili<sup>2</sup>, o con fatti intervenuti dopo la chiusura di bilancio<sup>3</sup>. Gli errori di bilancio possono verificarsi a seguito di errori matematici o da erronee interpretazioni di fatti di gestione, o dalla negligenza nel raccogliere le informazioni contabili necessarie e nelle informazioni esposte in nota integrativa.

Il principio contabile 29 fornisce un ulteriore chiarimento definendo quali sono le casistiche che non costituiscono errori di bilancio:

---

<sup>1</sup> I cambiamenti di stima nell’OIC 29 sono trattati nei paragrafi 29 – 35 e nei successivi paragrafi 36 - 38 mettono in luce come le stime contabile devono essere rilevate a bilancio. Nei paragrafi 39 - 43 il principio contabile OIC 29 chiarisce il tipo di informativa che bisogna porre in nota integrativa seconda del tipo di bilancio. Se il cambiamento di stima ha interessato un bilancio redatto in forma ordinaria i riferimenti codicistici che saranno presi in considerazione sono l’art. 2423 comma 4, prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano in nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. L’articolo 2427 del codice civile fornisce ulteriori chiarimenti su quali dati devono essere tenuti presenti in nota integrativa sul cambiamento di stima:

- Ragioni del cambiamento;
- Criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed metodo usato in tale determinazione;
- L’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

L’articolo 2435 – bis regola l’informativa di bilancio relativa ai bilanci redatti in forma abbreviata e non prevede specifiche informazioni in merito ai cambi di stima;

L’articolo 2435 – ter le micro imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa.

<sup>2</sup> Il cambiamento di principi contabili nell’OIC 29 sono trattati nei paragrafi 12 – 28, l’articolo 2423 – bis, comma 1 numero 6 del codice civile stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, il comma 2 stabilisce che le deroghe a tale principio sono consentite solo in casi eccezionali e che questi dovranno essere riportati in nota integrativa descrivendo gli effetti e le modifiche dei criteri di valutazione e la relativa rettifica risultante dal cambiamento di criterio di valutazione.

<sup>3</sup> I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio nell’OIC 29 sono trattati nei paragrafi 59 – 67, e sono quei fatti positivi o negativi che mettono in evidenza condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori di attività o passività in conformità al postulato di competenza, come ad esempio potrebbe essere l’esito di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello che ci si aspettava.

1. Le variazioni avvenute successivamente, dimostratesi necessarie nella valutazione di stime dovute a diverse valutazioni effettuate in base alle informazioni e ai dati contabili disponibili al momento in cui sono state iscritte inizialmente a bilancio;
2. L'adozione dei criteri contabili fatta in base alle informazioni e ai dati disponibili in un primo momento ma che successivamente si dimostrano diversi rispetto alla scelta effettuata in precedenza; in entrambi i casi i dati sono stati considerati con le dovute precauzioni e diligenza.

La correzione degli errori deve avvenire nel momento in cui vengono individuati o il redattore di bilancio ne viene a conoscenza o le informazioni per la sua correzione sono disponibili. Se il redattore del bilancio dovesse verificare che il bilancio sia viziato da errori dovrà effettuare una distinzione sulla natura dell'errore commesso e specificare se l'errore rilevato è identificabile in un errore rilevante o non rilevante.

La rilevanza o meno dell'errore riscontrato in bilancio è dovuta alla natura e alla dimensione dello stesso preso singolarmente o insieme ad altri errori e se sia tale da influenzare le decisioni economiche di un utilizzatore del bilancio (investitori, finanziatori, creditori); il principio in esame non definisce in maniera oggettiva, chiara e precisa o con un parametro matematico il parametro della "rilevanza".

Nella pratica infatti il parametro della rilevanza dovrà essere valutato volta per volta dalla direzione aziendale essendo assoggetto da una forte componente soggettiva che prende in considerazione sia parametri qualitativi che quantitativi.

### **3. ERRORI RILEVANTI E NON RILEVANTI PRIMA DELLA CHIUSURA DI BILANCIO E NEI BILANCI PRECEDENTI**

Nel caso in cui si rilevi la presenza di un errore **prima della chiusura** dell'esercizio non ci sono particolari problemi in quanto il redattore del bilancio potrà sanare il bilancio viziato effettuando una nuova scrittura contabile, rettificando o cancellando la scrittura sbagliata

Nel caso in cui invece venga evidenziato un errore scaturito dal controllo dai **bilanci precedenti**, la correzione dipende dalla rilevanza o meno dell'errore di bilancio.

Gli **errori non rilevanti**<sup>4</sup> a livello contabile sono soggetti ad una rettifica che deve essere imputata a conto economico del correlato provento o onere, in relazione alla relativa natura o in alternativa in altri ricavi o oneri diversi gestione, come previsto per le sopravvenienze attive o passive.

Mentre per quanto riguarda per gli **errori rilevanti** la situazione è ben diversa; la rettifica deve essere imputata a stato patrimoniale a rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto imputando la stessa a riserva di utili portati a nuovo o eventualmente si può individuare una riserva creata appositamente, con una determinazione retroattiva dei dati comparativi degli esercizi precedenti, come stabilito dallo stesso principio contabile OIC 29 (in merito è intervenuto anche il Consiglio Nazionale degli Esperti Contabili e Confindustria).


Nel caso in cui l'errore sia riferito ai bilanci precedenti e sia rilevante, l'OIC 29 ha stabilito che vengano apportate le opportune rettifiche per sanare l'errore nell'esercizio precedente ai soli fini comparativi, effettuando le relative modifiche a conto economico, mentre se l'errore in esame si riferisce a più esercizi le modifiche non dovranno essere apportate solamente a Conto Economico ma dovranno essere effettuate le opportune rettifiche sul saldo di apertura delle riserve a patrimonio netto nel bilancio comparativo.

Se la comparazione delle riserve del patrimonio netto e del conto economico in merito all'impatto di errori rilevanti e di esercizi precedenti dovesse risultare di difficile comparazione il principio contabile dà la possibilità di rideterminazione del bilancio comparativo.

---

<sup>4</sup> L'OIC 29 non fornisce indicazioni precise in merito alla classificazione delle sopravvenienze derivanti dalla correzione di errori non rilevanti, pertanto deve ritenersi corretta la classificazione di queste componenti di reddito in base alla relativa natura, nella voce di Conto Economico che è stata interessata dall'errore.

Gli errori rilevanti nei bilanci precedenti, potrebbero rendere nulla<sup>5</sup> o annullabile<sup>6</sup> la delibera assembleare di approvazione del bilancio; in questi casi il principio contabile 29 non può essere applicato, il bilancio dovrà essere nuovamente predisposto e sottoposto ad approvazione dell'assemblea e quindi, a seguito della nuova predisposizione del bilancio, non sono più rispettati i presupposti per l'applicazione dell'OIC 29.



#### 4. INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

L'informativa sui dati quantitativi di bilancio prevede che le voci espone tra le poste patrimoniali ed economiche siano comparabili con i dati di bilancio d'esercizio in fase di predisposizione e i dati dei bilanci precedenti, in caso di non comparabilità devono essere riportate le opportune informazioni in nota integrativa.

In nota integrativa<sup>7</sup> devono essere espone le informazioni in merito all'errore commesso e l'ammontare della correzione che è stata effettuata nelle poste di Stato Patrimoniale e le poste che confluiscono a Conto Economico.

<sup>5</sup> Invalidità della delibera assembleare di approvazione di bilancio in caso di **nullità** trattata dall'articolo 2379 del codice civile, esse riguardano i casi in cui si è rilevata la mancanza di convocazione dell'assemblea o la mancanza di verbalizzazione della riunione dell'assemblea.

<sup>6</sup> L'invalidità della delibera assembleare di approvazione di bilancio in caso di **annullabilità** sono regolate dall'articolo 2377 del codice civile e riguardano i vizi di non conformità alla legge e allo statuto.

<sup>7</sup> L'OIC 29, nel paragrafo 55 stabilisce che nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, la Nota Integrativa deve dare notizia delle seguenti informazioni dell'errore:

- L'errore commesso;
- L'ammontare della correzione operata per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico interessata;
- Le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse in relazione alla determinazione della retroattività dei dati comparativi.

#### **4.1 Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria**

L'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile richiede che la nota integrativa debba indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

#### **4.2 Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)**

Ai sensi dell'articolo 2435-bis<sup>8</sup> del codice civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427 comma 1, numero 22 quater<sup>9</sup>) del codice civile e pertanto si deve applicare il paragrafo 64 del presente principio.

#### **4.3 Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 64 del presente principio.

### **5. FATTI D BILANCIO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DI BILANCIO**

Dopo la chiusura del bilancio possiamo identificare tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura di bilancio:

- 1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;**
- 2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;**
- 3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale;**

#### **5.1 Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio**

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza, come ad esempio:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;

---

<sup>8</sup> **Art. 2435-bis** "Bilancio in forma abbreviata" Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. II. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. III. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9 (c), B9 (d), B9 (e) voci B10 (a), B10 (b), B10 (c) voci C16 (b) e C16 (c) voci D18 (a), D18 (b), D18 (c) voci D19 (a), D19 (b), D19 (c) IV. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. V. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. V. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter. VII. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. VIII. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
- la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

### **5.2 Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;**

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione rifletta condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 19 "Debiti";
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 19.

### **5.3 Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale;**

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa; le condizioni gestionali della società stessa (quali un peggioramento nel risultato di gestione e/o nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio) possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

I fatti illustrati nella nota integrativa rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere l'informazione societaria per effettuare scelte decisionali sui dati di bilancio. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio. Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono un'informativa in nota integrativa sono:

- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;

- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- emissione di un prestito obbligazionario;
- aumento di capitale;
- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

## **6. VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE**

Il principio internazionale di revisione ISA ITALIA n. 450 tratta la tematica della responsabilità del revisore nel valutare l'effetto degli errori che vengono identificati dallo stesso nel processo di revisione contabile del bilancio e l'effetto degli errori se presenti e non corretti. L'obiettivo di tale principio di revisione è identificabile nella determinazione:

- a)** L'effetto di errori rilevati nel processo di revisione e controllo dei dati di bilancio svolto dal revisore;
- b)** L'effetto degli errori non corretti, ove presenti a bilancio.

Il revisore deve mantenere i contatti con la direzione della società al fine di poter intrattenere uno scambio sinergico di informazioni a livello qualitativo e quantitativo, in quanto lo stesso revisore è responsabile di tutti gli errori che vengono rilevati nel processo di revisione contabile; nel caso riscontri degli errori a bilancio dovrà chiedere il permesso con la direzione per la correzione degli stessi.

Nell'ipotesi in cui la direzione si rifiuti di effettuare la correzione degli errori rilevati a bilancio, di tutti o di una parte, dovrà tenerne conto nella relazione finale e comprendere se tale impedimento rappresenti un comportamento lesivo e se il bilancio oggetto di controlli sia viziato da errori significativi o meno.

Il revisore dovrà prendere in esame:

- a)** l'entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati<sup>9</sup>;
- b)** l'effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso<sup>10</sup>.

Il revisore deve tempestivamente comunicare alla direzione gli errori non corretti e il loro effetto, a seconda che siano da considerarsi significativi o meno, presi singolarmente o nel loro insieme e in che modo possano avere riflesso sul giudizio della relazione di revisione, ove non sia vietato da leggi o regolamenti. Il revisore deve inoltre richiedere la correzione degli stessi alla direzione, relativa ai periodi amministrativi precedenti sulle singole poste di bilancio o nel bilancio nel suo complesso, mediante l'uso di attestazioni scritte e/o documentazione scritta che attesti la natura e l'importo dell'errore o della somma degli errori riscontrati.

La correzione da parte della direzione di tutti gli errori, inclusi quelli comunicati dal revisore, consente alla direzione di tenere libri e registrazioni contabili accurati e di ridurre i rischi di errori significativi nei bilanci futuri a causa dell'effetto cumulativo degli errori non significativi non corretti relativi ai periodi amministrativi precedenti.

---

<sup>9</sup> Isa italia 450 Rif.: Par.A23)



Il principio di revisione internazionale (ISA ITALIA n. 700) richiede al revisore di valutare se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Tale valutazione include la considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili dell'impresa, inclusi gli indicatori di possibili ingerenze nelle valutazioni della direzione, che possono essere influenzati dalla comprensione da parte del revisore delle motivazioni per cui la direzione non ha effettuato le correzioni.

La determinazione da parte del revisore della significatività in conformità al principio di revisione internazionale (ISA ITALIA n. 320) è spesso basata sulle stime dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa, poiché i risultati effettivi possono non essere ancora noti. Quindi, prima della valutazione da parte del revisore dell'effetto degli errori non corretti, può rendersi necessario modificare la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA ITALIA n. 320) sulla base dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi. Il principio di revisione internazionale (ISA ITALIA n. 320) illustra che, durante lo svolgimento della revisione contabile, la significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa) viene modificata nel caso in cui il revisore, nello svolgere la revisione contabile, venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso (o importi diversi). È probabile, pertanto, che le modifiche significative siano apportate prima che il revisore valuti l'effetto degli errori non corretti. Tuttavia, se, nella nuova valutazione della significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA ITALIA n. 320) (si veda il paragrafo 10 del presente principio di revisione), il revisore perviene ad un importo inferiore (o importi inferiori), la significatività operativa per la revisione e l'appropriatezza della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione conseguenti sono riconsiderate in modo da acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio di revisione e se il livello di significatività per quella particolare classe di operazioni, saldo contabile o informativa, ove presente, sia stato superato.

Il revisore stabilisce se gli errori non corretti siano significativi con riferimento alla loro natura quindi valuta se:

- a) gli errori identificati siano persistenti o pervasivi;
- b) alcuni degli errori identificati siano pertinenti allo stesso aspetto e se considerati nel loro insieme, possano influenzare la comprensione di tale aspetto da parte degli utilizzatori.

Qualora il singolo errore sia ritenuto significativo, è improbabile che esso possa essere compensato da altri errori, per esempio, qualora un ricavo sia stato sovrastimato in modo significativo, il bilancio nel suo complesso sarà significativamente errato anche qualora l'effetto dell'errore sull'utile sia del tutto compensato da una equivalente sovrastima dei costi. Può risultare appropriato compensare gli errori nell'ambito del medesimo saldo contabile o poste di bilancio; tuttavia, prima di concludere che anche la compensazione degli errori non significativi sia appropriata, va considerato il rischio dell'esistenza di ulteriori errori non individuati<sup>11</sup>.

Di seguito metteremo in luce alcuni esempi di errori che il revisore possa ritenere siano significativi:

- la conformità alle disposizioni regolamentari;
- la conformità alle clausole dei contratti di finanziamento o altri obblighi contrattuali;
- la non corretta scelta o applicazione di un principio contabile che ha un effetto non significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame ma che è probabile abbia un effetto significativo sui bilanci dei periodi amministrativi futuri;
- un cambiamento nell'andamento degli utili o in altri andamenti, in particolare nel contesto delle condizioni economiche generali e di settore;
- gli indici utilizzati per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, i risultati operativi o i flussi di cassa;
- l'informativa di settore presentata in bilancio per esempio, la rilevanza dell'aspetto per un settore o altro comparto dell'attività dell'impresa il cui ruolo sia stato identificato come significativo per le attività operative o la redditività dell'impresa;
- l'aumento dei compensi della direzione, per esempio, assicurando che le condizioni necessarie per ottenere premi o altri incentivi siano soddisfatte;

---

<sup>10</sup> L'identificazione di numerosi errori non significativi nell'ambito del medesimo saldo contabile o classe di operazioni può richiedere che il revisore valuti nuovamente il rischio di errori significativi per quel saldo contabile o classe di operazioni.

- precedenti comunicazioni note allo stesso revisore ad esempio riguardo agli utili attesi;
- riguarda voci che coinvolgono particolari soggetti (per esempio, se le parti esterne dell'operazione siano correlate ai membri della direzione dell'impresa);
- un'omissione di un'informazione non specificamente richiesta dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ma che, a giudizio del revisore, è importante per la comprensione da parte degli utilizzatori della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico o dei flussi di cassa dell'impresa;
- altre informazioni che saranno comunicate nei documenti contenenti il bilancio oggetto di revisione contabile che ci si può ragionevolmente attendere che influenzino le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Il principio di revisione internazionale ISA ITALIA n. 720<sup>12</sup> tratta della considerazione da parte del revisore delle altre informazioni, sulle quali egli non ha obblighi di reportistica, presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile.

Possono presentarsi circostanze in cui il revisore conclude che un errore non sia significativo con riferimento al bilancio nel suo complesso, anche qualora esso superi il livello o i livelli di significatività applicati nella valutazione di altri errori; per esempio, una errata classificazione nelle voci dello stato patrimoniale può non essere considerata significativa con riferimento al bilancio nel suo complesso qualora l'importo di tale errata classificazione sia di modesta entità rispetto alla dimensione delle voci correlate dello stato patrimoniale e non influisca sul conto economico né sugli indici chiave.

Le circostanze appena elencate costituiscono solo degli esempi; appare improbabile che tutte siano presenti in tutte le revisioni contabili e l'elenco non è necessariamente completo.

A seconda delle circostanze, gli errori nell'informativa potrebbero anche essere un indizio di frodi e, a titolo esemplificativo, possono derivare:

- da un'informativa fuorviante che può essere stata causata da ingerenze nelle valutazioni della direzione;
- da un'informativa dettagliata e ripetitiva o non utile che intende ostacolare una corretta comprensione degli aspetti esposti in bilancio.

L'effetto cumulato degli errori non significativi non corretti relativi ai periodi amministrativi precedenti può avere un effetto significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame.

Esistono diversi approcci accettabili per la valutazione da parte del revisore di tali errori non corretti sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Utilizzare lo stesso approccio valutativo assicura coerenza tra un periodo amministrativo e l'altro.

Poiché la redazione del bilancio richiede che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance rettifichino il bilancio al fine di correggere gli errori significativi, il revisore è tenuto a richiedere loro di fornire un'attestazione scritta in merito agli errori non corretti. In alcune circostanze, la direzione e se necessario, i responsabili delle attività di governance, possono ritenere che alcuni errori non corretti non costituiscano effettivamente errori. Per tale ragione essi possono voler aggiungere nella propria attestazione scritta espressioni quali: "Non concordiamo sul fatto che tali voci ... etc... costituiscano errori poiché (descrizione delle motivazioni)". Acquisire tale attestazione non esime tuttavia il revisore dalla necessità di raggiungere una conclusione in merito all'effetto degli errori non corretti.

## **7. LE RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DEI SINDACI E DEI REVISORI**

### **7.1. La responsabilità degli amministratori nelle Società per Azioni (SpA)**

Gli amministratori costituiscono l'organo a cui è attribuita la gestione di un'impresa; nello svolgimento delle loro funzioni sono chiamati a rispettare quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, ovvero a compiere tutte quelle operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art.2380 – bis c.c.<sup>13</sup>) che detengono in "potere esecutivo" di una società.

<sup>12</sup> Principio di revisione internazionale ISA ITALIA n. 720 "Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile".

<sup>13</sup> **Art. 2380-bis c.c. "Amministrazione della società"** I. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. II. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. III. Quando l'amministrazione è affidata a più persone,

La Corte di cassazione (sentenza 4 ottobre 2010, n. 20597) ha statuito che eventuali atti compiuti dagli amministratori estranei all'oggetto e destabilizzanti per il capitale sociale, sono annullabili anche se convalidati con delibera dell'assemblea dei soci.

In caso di violazione di tali disposizioni e di errori, il loro operato può essere contestato in giudizio. La loro responsabilità va in una triplice direzione:

- **verso la società**, per i danni derivanti dalla violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto (*artt. 2392<sup>14</sup> e 2393 c.c.<sup>15</sup>*);
- **verso i creditori sociali**, per l'inosservanza dei doveri inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (*art. 2394 c.c.<sup>16</sup>*);
- **verso i singoli soci o i terzi**, per i danni direttamente causati a questi ultimi da una loro condotta dolosa o colposa (*art. 2395 c.c.*).

Per quanto riguarda la responsabilità verso la società, l'art. 2392 c.c. precisa i parametri in base al quale deve essere valutato l'adempimento dell'amministratore ai propri doveri, sono la diligenza professionale<sup>17</sup> e le specifiche richieste per natura dell'incarico (*art.2391, comma 1,c.c*) in ragione del fatto che essi possono essere scelti in ragione delle loro particolari competenze professionali (avvocati, commercialisti, ecc.) o tecniche (ingegneri, chimici, biologi, ecc) Il grado di diligenza, prudenza e perizia va perciò rapportato alla attività professionale svolta da ciascuno di essi.

La responsabilità non ha origine nella sola appartenenza dell'amministratore all'organo direttivo della società, ma lo investe sotto una duplice direzione:

- in senso diretto per aver partecipato all'atto che ha causato il danno (*art. 2392, comma 1, c.c.*);
- in senso indiretto, quando, se pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze; tale responsabilità ha carattere solidale tra tutti gli amministratori (*art. 2392, comma 2, c.c.*).

Le condizioni necessarie affinché insorga una responsabilità in capo agli amministratori verso la società sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- una condotta di tipo commissivo od omissivo;
- un danno cagionato ai beni o al patrimonio sociale;
- alla sussistenza di un nesso diretto tra la condotta ed il danno subito dalla società.

---

queste costituiscono il consiglio di amministrazione. IV. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. V. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

<sup>14</sup> **Art. 2392 c.c. "Responsabilità verso la società"** I. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. II. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. III. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

<sup>15</sup> **Art. 2393 c.c. "Azione sociale di responsabilità"** I. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. II. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. III. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. IV. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. V. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. VI. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

<sup>16</sup> **Art. 2394 c.c. "Responsabilità verso i creditori sociali"** Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

<sup>17</sup> **La diligenza professionale** (art. 1176, co. 2, c.c.) richiesta appunto al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire

Il nesso di causalità sussiste quando il nocumento non si sarebbe manifestato se il comportamento fosse stato conforme agli obblighi; se, al contrario, il danno si sarebbe verificato comunque, indipendentemente dalla condotta degli amministratori, il nesso di causalità è escluso.

La responsabilità non si estende di conseguenza al caso in cui il risultato negativo della gestione sia addebitabile all'andamento complessivo del mercato, così come non possono essere sindacati i comportamenti contrari ai propri doveri qualora non abbiano prodotto alcun danno.

La responsabilità degli amministratori verso la società è di tipo contrattuale; la società dovrà provare in giudizio l'inadempimento degli amministratori e il danno che ne è conseguenza immediata e diretta, mentre ricade sugli amministratori l'onere di provare i fatti che valgano ad escludere o ridurre la loro responsabilità. In merito alla quantificazione del danno, la giurisprudenza più recente ha statuito che non debba essere quantificato in base alla differenza tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, in quanto ingiustamente gravosa, bensì nel decremento patrimoniale che la società non avrebbe subito in assenza dell'inadempimento dell'amministratore (*Corte di cassazione, sentenza 8 luglio 2009, n. 16050*).

*La responsabilità dell'amministratore risulta invece essere esclusa come stabilito dall'art 2392, commi 2 e 3 c.c. nei seguenti casi:*

- non ha partecipato all'atto in quanto si trattava di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o dell'amministratore delegato o in concreto assegnate a più amministratori;
- sia immune da colpa e ha formalizzato il proprio dissenso tramite annotazione sul libro adunanze del consiglio e dandone notizia al presidente del collegio sindacale

In generale l'esenzione da colpa può verificarsi quando l'amministratore non era a conoscenza dell'inosservanza di un dovere, posto in essere da un altro amministratore, da cui è derivato il danno e purché tale ignoranza non dipenda dalla sua violazione del dovere di vigilare e di informarsi.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata dalla società direttamente (*art. 2393 c.c.*) e deve essere deliberata dall'assemblea anche in corso di liquidazione, ovvero su iniziativa del curatore fallimentare o dai soci in nome proprio, ma nell'interesse della società (*art. 2393-bis c.c.*). Non occorre un'adunanza apposita in quanto la delibera relativa può essere presa anche in occasione della discussione del bilancio, a patto che le contestazioni abbiano origine da fatti di competenza dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce. Tale delibera non comporta però l'automatica revoca degli amministratori tranne il caso in cui la decisione sia presa con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, dove in questo caso l'assemblea provvederà senza indugio alla loro sostituzione.

Generalmente la decisione di effettuare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è posta nelle mani della maggioranza a tutela delle minoranze, come previsto dall'art. 2393 - bis c.c., tale azione però può essere posta in capo ai singoli soci purché rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'azione di responsabilità può essere posta in essere anche nelle mani della minoranza però, in tal caso, tale azione andrebbe a vantaggio delle società e non dei singoli soci che hanno proposta l'azione di responsabilità, dove tali soci di minoranza potranno vedersi rimborsate le sole spese di giudizio, mentre ogni eventuale corrispettivo dovrà essere versato integralmente nelle casse dell'ente o della società.

La società si costituisce in giudizio per ottenere una sentenza di condanna al risarcimento dei danni a carico dell'amministratore responsabile dell'inadempimento. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica; questa può essere promossa anche da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (o la diversa percentuale stabilita nello statuto). L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica di amministratore e può essere esercitata anche dal collegio sindacale con voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Gli amministratori sono altresì responsabili anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli "obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" (*art. 2394, co. 1, c.c.*). La conservazione dell'integrità del patrimonio non è, dunque, soltanto un obbligo che gli amministratori hanno nei confronti della società, ma assume rilevanza anche nei confronti dei creditori sociali. La responsabilità nasce solo se le perdite non si sarebbero verificate qualora gli amministratori avessero rettemente adempiuto ai loro doveri e la relativa azione può essere proposta soltanto quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti". L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere promossa da ogni singolo creditore sociale

Gli amministratori sono soggetti, infine, anche all'azione di singoli soci o terzi (*articolo 2395 c.c.*). Affinché il singolo socio o terzo possano chiedere il risarcimento dei danni agli amministratori, occorre che gli amministratori abbiano compiuto un atto illecito nell'esercizio del loro ufficio e che per effetto di tale condotta si sia prodotto un danno diretto al patrimonio del singolo socio o terzo. Questa tipologia di responsabilità può incorrere, ad esempio, quando gli amministratori hanno indotto i soci o terzi a sottoscrivere un aumento di capitale per mezzo di un bilancio falso o errato, oppure quando la banca è stata convinta a concedere un fido dissimulando lo stato di dissesto della società. Tale azione si prescrive negli stessi termini dell'azione di responsabilità degli amministratori proposta dai creditori sociali.

## **7.2 La responsabilità degli Amministratori nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.)**

Per quanto riguarda il funzionamento delle responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.) in linea generale valgono le norme degli amministratori delle società per azioni (S.p.a.) sopra citate, ma con alcune differenze, che andremo ora a specificare nel dettaglio. Gli amministratori sono responsabili sia nei confronti della società per quanto riguarda i danni causati dalle violazioni dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto sia nei confronti dei soci e dei terzi che siano stati direttamente danneggiati dalla loro condotta dolosa o colposa. Per le S.r.l. non sono esplicitamente richiamate le responsabilità nei confronti dei creditori sociali anche se tale responsabilità è comunque presente.

Per quanto riguarda la società a responsabilità limitata (S.r.l.), le responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei creditori sociali, e dei soci e terzi possono vengono trattate negli articoli 2485 c.c. e nell'art 2486 c.c. per quanto riguarda i danni subiti a causa di ritardato o omesso accertamento di una delle cause di scioglimento della società. Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori di fatti illeciti o per danni cagionati dagli stessi per danno ingiusto o che gli stessi abbiano operato con dolo o colpa, violando i doveri imposti dalla legge si applicano i principi generali (art.2043 c.c.)

La responsabilità degli amministratori delle S.r.l. nei confronti dei creditori sociali è stata introdotta dal nuovo "Codice della crisi di impresa dell'insolvenza", con l'art.378, che è andato a modificare l'art.2476 c.c. stabilendo che gli amministratori rispondono nei confronti dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e all'integrità del patrimonio sociale; tale responsabilità è poi estesa anche ai soci che intenzionalmente hanno compiuto o hanno autorizzato un comportamento dannoso per la società, per i soci e per i terzi (art. 2476, comma 7 c.c.).

A base di questa disposizione vi è il fatto che nelle S.r.l. lo statuto può riservare all'assemblea la competenza di alcune materie, togliendole alla discrezionalità degli amministratori (2479, comma 1, c.c.). L'assemblea pertanto diviene in questa ipotesi un organo sovrano con poteri di istruzione nei confronti degli amministratori che divengono semplici esecutori della volontà dei soci.

Come precisato dalla Relazione ministeriale al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, questa specifica responsabilità dei soci è stata introdotta per evitare che, attraverso lo schema della responsabilità limitata, la società venga di fatto amministrata da uno o più soggetti che agiscono al riparo di ogni contestazione.

Nelle S.p.a. invece non esiste analoga previsione, in quanto la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che non possono sottoporre all'assemblea decisioni gestorie per sottrarsi alla propria responsabilità (art. 2380-bis comma 1). Infatti, nel caso in cui lo statuto preveda la necessità di un'autorizzazione assembleare per il compimento di un determinato atto, è sempre ferma la responsabilità degli amministratori per quanto compiuto (art. 2364 comma 5 c.c.).

Le condizioni affinché ricorra la responsabilità dei soci sono le seguenti:

- vi sia un atto compiuto dagli amministratori conformemente a quanto autorizzato dai soci;
- un danno cagionato alla società o a soci o terzi;
- un nesso di causalità tra il comportamento tenuto dagli amministratori, autorizzato dai soci, e il danno cagionato.

Per l'esclusione da responsabilità dell'amministratore si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo relativo alle S.p.a.

Ogni socio è legittimato a promuovere l'azione di responsabilità e può chiedere, come provvedimento cautelare, la revoca degli amministratori in caso siano ravvisabili gravi irregolarità nella gestione. L'azione può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi sia una maggioranza dei soci

che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale e non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

L'art. 2476 c.c. non indica il termine per l'esercizio dell'azione; si applica il termine generale quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., decorrente dal verificarsi del danno alla società.

### **7.3 La responsabilità degli amministratori di società di persone (S.s.; S.n.c.; S.a.s.)**

Gli amministratori delle società di persone sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale (art. 2260 c.c.).

La responsabilità è solidale anche in caso di amministrazione disgiuntiva, pertanto ognuno ha l'obbligo di controllare l'operato degli altri. L'esonero da responsabilità è previsto soltanto per quegli amministratori in grado di dimostrare di essere esenti da colpa, avendo esercitato il controllo con la necessaria diligenza.

La responsabilità degli amministratori descritta dal Codice civile è solamente nei confronti della società; resta il dubbio se l'esercizio dell'azione sia riservato alla società tramite il rappresentante legale oppure se possa essere promosso da ogni singolo socio. Secondo la giurisprudenza (*Trib. di Milano 16 aprile 1992*) "la legittimazione principale del rappresentante sociale può non escludere la legittimazione concorrente del socio quando questi intende agire non singolarmente per la tutela del suo diritto individuale, ma uti socius allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in favore del patrimonio sociale".

In virtù della responsabilità illimitata di ogni socio, eventuali contestazioni di creditori o terzi ricadranno direttamente su chi ha in concreto operato senza necessità di esperire un'autonoma azione.

Analogamente a quanto previsto per le società a responsabilità limitata, l'azione si prescrive in cinque anni dal momento in cui si verifica il danno (*art. 2949 c.c.*).

### **7.4 Le responsabilità fiscali degli amministratori**

Le norme tributarie prevedono molteplici adempimenti a carico dei contribuenti. In una società sono i legali rappresentanti che devono occuparsi di provvedere al rispetto di quanto statuito dalle norme fiscali.

In particolare, occorre rispettare le disposizioni:

- in materia di accertamento e riscossione sulle imposte sui redditi previste dal D.P.R. n. 600/1973 quali ad esempio le norme sulla tenuta delle scritture contabili (*artt. da 13 a 18*) e sulla loro conservazione (*art. 22*);
- previste del D.P.R. n. 322/1998 in materia di presentazione delle dichiarazioni relative ad imposte sui redditi, IRAP e IVA quali la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del legale rappresentante (*art. 1*), il rispetto dei termini di presentazione (*art. 2*);
- indicate D.P.R. n. 917/1986 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in merito alle modalità di calcolo del reddito d'impresa (*previste dagli artt. 55 - 66 e 72 - 116*);
- in materia di IRAP elencate dal D.Lgs. n. 446/1997;
- in materia di IVA e Imposta di registro, riepilogate rispettivamente nei D.P.R. n. 633/1972 e D.P.R. n. 131/1986.

La legge prevede trattamenti differenziati tra società di persone e società di capitali in relazione alle responsabilità fiscali dei loro amministratori.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997 sancisce che la sanzione tributaria è sempre riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Di conseguenza è il dipendente, il rappresentante o l'amministratore che risponde direttamente di una violazione anche se commessa per un soggetto collettivo. Alla responsabilità dell'autore materiale, l'art. 11 affianca la responsabilità solidale del soggetto collettivo a vantaggio del quale si è agito, di modo che il Fisco possa rivolgersi tanto all'autore della violazione, quanto all'ente (salva poi l'azione di regresso di quest'ultimo nei confronti della persona fisica, responsabile principale ed esclusiva).

Le disposizioni descritte tuttavia, con l'introduzione di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003, non sono più applicabili alle società ed enti dotati di personalità giuridica che rispondono in maniera esclusiva delle sanzioni fiscali a loro carico.

Di conseguenza si è creato un doppio binario tale per cui:

- delle violazioni fiscali delle società di persone (in quanto non dotate di personalità giuridica) rispondono rappresentanti, amministratori e dipendenti ai quali è affiancata la responsabilità solidale dell'ente;
- delle violazioni fiscali delle società di capitali, (dotate di personalità giuridica) rispondono solamente gli stessi enti.

Vi è un altro caso in cui gli amministratori sono responsabili dei mancati versamenti fiscali di una società. In base a quanto statuito dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 (recentemente modificato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014) gli amministratori sono responsabili dei debiti fiscali della società se negli ultimi due periodi d'imposta antecedenti alla messa in liquidazione, hanno compiuto operazioni liquidative o hanno occultato attività della società anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

### 7.5 Le responsabilità fallimentari degli amministratori

Nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di una società, gli amministratori perdono il potere gestorio della società che viene esercitato dal curatore fallimentare. Gli amministratori sono inoltre tenuti a presentare al curatore (se non lo hanno fatto presso il Tribunale) i libri sociali, contabili e fiscali della società, nonché l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società; l'elenco degli eventuali debitori e dei relativi debiti. Ai sensi dell'art. 146 L.F. gli amministratori sono tenuti ai medesimi obblighi imposti al fallito dall'art. 49 L.F. Conseguentemente questi devono:

- comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del domicilio;
- presentarsi al curatore al fine di fornire informazioni e chiarimenti per la gestione della procedura;
- consegnare al curatore la corrispondenza, anche elettronica riguardante i rapporti intrattenuti dalla società.

Successivamente alla sentenza di il fallimento spetta al curatore esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori (art. 2394-bis c.c.). L'azione del curatore è unica ed inscindibile e cumula i presupposti e gli scopi sia dell'azione ex art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società) sia dell'azione ex art. 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali) ed è finalizzata a recuperare all'attivo fallimentare ciò che è stato sottratto al patrimonio sociale per fatto imputabile agli amministratori. Anche nelle S.r.l. il curatore dispone della legittimazione a proporre l'azione di responsabilità dei creditori sociali (Tribunale di Nola, sez I, 18 giugno 2009, Tribunale di Pescara 15 novembre 2006).

Nel nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" le norme inerenti obblighi e responsabilità degli amministratori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale sono descritte agli artt. 254 e seguenti.

In caso di fallimento gli amministratori possono vedersi contestati i seguenti reati:

- **bancarotta semplice** (artt.217 e 224 L.F.) "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni", l'amministratore che "ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica, ha consumato parte del patrimonio sociale in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti"; abbia compiuto operazioni "di grave imprudenza per ritardare il fallimento; abbia aggravato il dissesto ritardando la dichiarazione di fallimento" della società, non abbia soddisfatto un "precedente concordato preventivo o fallimentare";
- **bancarotta fraudolenta** (artt. 216 e 223 L.F.) "è punito con la reclusione da tre a dieci anni" l'amministratore che "ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" cagionando "con dolo o per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società";
- **bancarotta preferenziale** (art. 216, comma 3, L.F.) "è punito con la reclusione da uno a cinque anni" l'amministratore "che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione";

- **ricorso abusivo al credito** (artt. 218 e 225 L. F.) “gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Nel nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” i reati penali sono descritti al Titolo IX “Disposizioni penali” agli artt. 322 e seguenti.

### **7.6 La responsabilità dei sindaci**

Nel sistema tradizionale, oltre all’assemblea e agli amministratori, è obbligatorio un altro organo con la funzione di controllo sull’amministrazione: il collegio sindacale. L’organo è preposto ad un controllo di legalità sull’operato degli amministratori (regolarità degli atti, rispetto della legge e dello statuto). L’articolo 2407 del Codice civile impone ai sindaci l’obbligo di adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.) richieste dalla natura dell’incarico, con una previsione che richiama, in merito al parametro di diligenza, quella prevista per gli amministratori.

La responsabilità civile dei sindaci si può suddividere in due tipologie:

1. Una responsabilità esclusiva dei sindaci, per violazioni od omissioni proprie che abbiano causato un danno alla società (art. 2407, comma 1, c.c.). Tale responsabilità può essere riferita solidalmente a tutti i membri del Collegio Sindacale oppure al singolo sindaco al quale è collegata la responsabilità per fatti omissivi o commissivi. È previsto, infatti, che essi “siano responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” (art. 2407, c. 1, c.c.);
2. Una responsabilità concorrente con quella degli amministratori per fatti od omissioni degli amministratori, che non si sarebbero verificati se il Collegio Sindacale avesse vigilato conformemente agli obblighi di legge (art.2407, comma 2, c.c.). Affinché si verifichi tale tipo di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale è necessario:
  - Un inadempimento degli amministratori dei loro doveri;
  - Contestuale o successivo inadempimento del Collegio Sindacale per quanto riguarda i propri doveri di vigilanza.
  - Un danno in capo alla società
  - Il nesso di causalità fra il danno e l’inadempimento dei sindaci, risulta quindi essere necessario provare che il danno non si sarebbe verificato nel caso in cui il Collegio Sindacale avesse svolto correttamente i propri obblighi di vigilanza stabiliti dalla legge.

La responsabilità di tipo concorrente dei sindaci è solidale con la responsabilità degli amministratori, e tale colpa<sup>18</sup> non può essere estesa al sindaco immune da colpa e che abbia fatto presente in sede di adunanza del Collegio Sindacale il proprio dissenso.

Per quanto riguarda l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è regolata dalle stesse norme previste per gli amministratori. Possono perciò essere promosse dai singoli soci, dai terzi o da una minoranza qualificata di soci entro i 5 anni successivi alla cessazione della carica. È prevista anche per i sindaci una responsabilità penale, che andremo di seguito ed elencare:

- False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.);
- Omessa convocazione dell’assemblea (art. 2631 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637.c.c.);
- Bancarotta fraudolenta (artt. 223 e 216 L. F.);

---

<sup>18</sup> La *culpa in vigilando* è una espressione latina traducibile con "colpa nella vigilanza". In diritto, è la colpa conseguente alla mancata sorveglianza nei casi in cui quest'ultima rientri espressamente nei propri doveri di responsabilità oggettiva. Esempi tipici sono le colpe connesse ad inadempienze dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Il suo fondamento normativo discende dall'art. 2048 del Codice civile italiano.



- Bancarotta semplice (artt. 224 e 217 L. F.);

oltre che nei casi di concorso nei reati commessi dagli amministratori, nell'ipotesi di false comunicazioni sociali e qualora, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando danni alla società (*art. 2365, c.c.*).

### **7.7 La responsabilità dei revisori legali**

L'attività di revisione legale dei conti concerne essenzialmente nella verifica, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture di bilancio. A Seguito di verifiche e controlli sul bilancio la responsabilità del revisore risiede nel redigere una relazione di revisione che esprime un giudizio sul bilancio. un Tale attività si traduce in una relazione con la quale viene espresso un giudizio sul bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico.

Il revisore legale svolge il proprio lavoro con il supporto dei i principi di revisione internazionali ISA ITALIA cercando di acquisire una ragionevole sicurezza<sup>19</sup> che il bilancio nel suo complesso e nei singoli saldi contabili il bilancio non contenga errori significativi. Gli errori in bilancio possono derivare da: comportamenti o eventi non intenzionali oppure frodi. Ciò che distingue le due categorie di errori è l'intenzionalità o meno dell'atto che determina errori nel bilancio. In particolare, i primi possono essere causati da errori nel processo di raccolta ed elaborazione dati, errori nell'applicazione dei principi contabili o stime contabili errate. Le frodi, invece, sono errori originati da atti intenzionali, dolosamente posti in essere al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito.

La relazione di revisione deve essere svolta in conformità dei principi internazionali di revisione.

Per quanto riguarda la responsabilità di cui sono investiti, i revisori sono interessati a quelle frodi e a quegli errori che comportano nel complesso la presenza di errori significativi in bilancio. La significatività<sup>20</sup> per il bilancio è l'elemento fondamentale e dirimente dell'attività di revisione. Essendo, infatti, impossibile per il revisore in termini di costi e di tempo eseguire un "controllo totale" sull'azienda, occorre definire un valore numerico e oggettivo oltre il quale il revisore valuterà gli impatti di eventuali errori individuati (singoli o complessivamente considerati) sulla propria valutazione.

L'esistenza di una frode secondo la definizione del Codice penale, ad esempio, non determina necessariamente l'esistenza di una frode o di responsabilità nell'ambito della revisione, perché magari quella frode non ha causato un errore significativo in bilancio.

A livello normativo, il D.Lgs. 39/2010 prevede che i revisori legali e le società di revisione siano responsabili in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, i revisori sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

## **8. TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ERRORI IN BILANCIO**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.31 del 24 settembre del 2013 prende in esame gli errori di bilancio dal punto di vista fiscale. Il trattamento fiscale degli errori di bilancio commessi in precedenti esercizi poco importa se l'errore esposto in bilancio è da considerare come rilevante o non rilevante, perché le registrazioni contabili sono effettuate al di fuori del periodo di competenza, risultando così non rilevanti ai fini fiscali.

Per quanto riguarda i soggetti OIC adopter, il D.M. 03.08.2017 ha preso in esame la rilevanza fiscale da attribuire alla correzione degli errori.

L'adozione del principio di derivazione rafforzata non riconoscerà mai a livello fiscale l'errore di bilancio in quanto il periodo di imposta e la competenza economica fiscale (*articolo 109 Tuir*), non possono essere messi a confronto, quindi non ci sono i presupposti per poter classificare l'errore come sopravvenienza attiva

---

<sup>19</sup> Per **ragionevole sicurezza** si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA ITALIA individui sempre un errore significativo, qualora esistente". Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso.

<sup>20</sup> In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio ISA ITALIA.

disciplinata dal T.U.I.R., dal D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 nell'articolo 88 c.1<sup>21</sup>, o sopravvenienza passiva disciplinata del T.U.I.R., dal D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 nell'articolo 101<sup>22</sup>,

Per sanare un errore a livello fiscale è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l'accertamento, che metta in luce la componente di reddito che è stata modificata per sanare l'errore commesso, indicando la variazione fiscale in aumento, per quanto riguarda gli errori non rilevanti.

Mentre per quanto riguarda gli errori rilevanti a livello fiscale, è sufficiente imputare la posta rettificativa di bilancio direttamente a patrimonio netto, senza rettificare nessuna posta a Conto Economico.

## 9. L'IMPATTO DEGLI ERRORI SIGNIFICATIVI SULL'ANALISI FIDUCIARIA DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

Indicatori di bilancio		
	2019	2020
Leva Finanziaria	17,45	15,44
Cash Flow	593	534
Variazione % Posizione Finanziaria Netta	-46,1	23,51
Posizione Finanziaria Netta / Margine Operativo Lordo(EBITDA)	1,73	3,18
Saldo Gestione Finanziaria (oneri - proventi finanziari) / Margine Operativo Lordo(EBITDA)	7,08	9,06
Oneri Finanziari / Ricavi Netti	-0	-0
Posizione Finanziaria Netta / Ricavi Netti	0,09	0,12
Cash Flow / Ricavi Netti	0,04	0,04
Variazione % Ricavi netti	-1,28	-12,26
Variazione % Margine Operativo Lordo (EBITDA)	15,49	-32,8
Margine Operativo Lordo (EBITDA) / Ricavi Netti	0,05	0,04
ROE	18,65	5,93
ROI	5,03	3,17
Giorni medi di scorta	6,24	8,77
Giorni credito clienti	104,70	102,95
Giorni credito fornitori	142,42	151,61

La tabella sopra riporta riguarda la riclassificazione degli indici di bilancio che è stata ottenuta mediante il supporto del Sistema CEBI. Il sistema CEBI, è un software applicativo leader nel settore bancario e finanziario. Tale piattaforma consente di acquisire i bilanci dagli archivi Cerved per valutare performanti del rischio economico – finanziario, e che a seconda delle esigenze il bilancio potrebbero essere sottoposti a riclassificazione sulla base degli schemi preordinati e per tipologie specifiche di bilancio. Grazie all'uso del software CEBI possono essere svolte delle operazioni di diagnosi sul profilo di rischio finanziario.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> T.U.I.R, D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, Articolo 88 c1, "Sopravvenienze attive": Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

<sup>22</sup> T.U.I.R, D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, Articolo 101 c.4, "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite": Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.

<sup>23</sup> <https://www.cerved.com/risk-intelligence/rischio-di-credito/risk-analytics/sistema-centrale-bilanci/>

Il sistema applicativo CEBI permette la valutazione del merito di credito (sistema di Rating interno, sistemi di marketing). Il sistema CEBI è costantemente tenuto aggiornato con la normativa in materia di bilancio dei dati anagrafici delle società e dei piani dei conti, etc.; esso nelle proprie valutazioni tiene conto anche degli aggiornamenti dei principi contabili di bilancio nazionali ed internazionali (OIC e IASB) e le novità metodologiche degli schemi di analisi di bilancio.

Posto che ogni elemento della tabella ha di per sé un peso più o meno rilevante nell'ambito di tali processi di analisi economico patrimoniali, le principali fonti di analisi sono indubbiamente le variazioni rilevanti nella successione storica dei bilanci, che in questo caso specifico ci siamo limitati ad analizzare il trend aziendale due soli esercizi.

Le variazioni, oltre che alle dinamiche aziendali e di mercato, possono derivare da modifiche delle stime contabili, modifiche dei principi contabili nazionali ed internazionali, etc. Nel caso specifico, pur generando l'esigenza da parte delle funzioni "Rischi" degli Istituti di credito di un approfondimento, non siamo nell'ambito degli "errori significativi di bilancio" oggetto di questa relazione.

L'analista di bilancio non tiene conto solo delle modalità di rettifica del prospetto del Conto economico e dello Stato Patrimoniale degli errori di bilancio, ma cerca di analizzare tutti i punti più salienti come ad esempio:

- l'errore si riferisce a più esercizi precedenti,
- la possibilità di comparare la serie dei bilanci non solo in termini economico-patrimoniali "netti" ma soprattutto avendo riguardo delle specifiche poste oggetto di errore che potrebbero influenzare qualcuno degli indicatori sopra evidenziati a titolo di esempio.

Si tratta in sostanza di fornire alla banca (ma il discorso vale anche per qualunque altro stakeholder interessato) la possibilità di comparare i bilanci "corretti" nelle singole poste oggetto di errore in modo da poter individuare correttamente quale è il trend dei principali indicatori di bilancio.

L' "allarme" generato negli istituti di credito dalla rilevazione di errori di bilancio, infatti, spesso risulta anche di molto sovradimensionato rispetto all'effettivo impatto delle rettifiche da apportare o apportate in quanto genera timori oltre che sotto l'aspetto economico-patrimoniale, anche sotto il profilo dell'adeguatezza gestionale ed amministrativa dell'azienda e dei suoi consulenti, adeguatezza che rappresenta un altro dei "paletti" alla base dell'erogazione di credito, senza citare l'ancor maggiore effetto amplificativo che si verifica qualora l'errore emergesse su bilanci precedenti in occasione di turnover dell'organo amministrativo, della proprietà ovvero degli organi di controllo, con tutti i risvolti che conseguono.

Un ulteriore aspetto che possiamo evidenziare riguarda l'eventuale influenza delle rettifiche pregresse sui possibili covenants finanziari contrattualizzati a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine. Finanziamenti in pool etc. Lo sfioramento dei covenants, (a mero titolo esemplificativo possono riguardare Patrimonio Netto / Attivo, Posizione Finanziaria Netta / MOL, Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto etc.), anche ai fini del disposto dell'articolo 1461 cod. civ., può determinare, salvo diversa e successiva pattuizione, la risoluzione da parte della banca del contratto con tutto quello che ciò rappresenta.

Oltre alla verifica degli indicatori individuati dai covenants, le rettifiche degli errori significativi possono impattare su altri impegni contrattualmente previsti, come ad esempio ad eventuali limitazioni alla distribuzione degli utili, quando tale limitazione è individuata in termini percentuali sull'utile netto e tale utile subisce una rettifica dovuta alla rilevazione di errori.

Sia che ci si trovi di fronte ad un "Evento Rilevante" che da piena facoltà per la Banca di risolvere il Contratto dichiarando la decadenza dal beneficio del termine, sia che in alternativa venga prevista una waiver fee a favore della banca, tutto ciò, nella comune prassi, porta ad un contraddittorio tendenzialmente risolvibile tramite un accordo tra le parti, specialmente quando la rilevazione dell'errore ha effetti estremamente critici sulla valutazione del merito di credito e sfocia in un contenzioso legale con le conseguenze che ben conosciamo.

Ricordiamo tra l'altro che in tali processi di verifica sono coinvolti anche i revisori legali dei conti chiamati ad emettere di Attestazione di Conformità dei financial covenants.

## FONTI

1. *Principio contabile OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, OIC – Organismo Italiano di Contabilità, testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017;*
2. *Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 “La valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile;*
3. *Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”;*
4. *“Modalità di correzione degli errori in bilancio secondo l’OIC 29, Euroconference news – l’informazione quotidiana da professionista a professionista, Luca Mambrin, edizione 14 gennaio 2020;*
5. *“OIC 29: la correzione degli errori. Quando deve essere effettuata e con quali modalità” Ipsoa quotidiano, Gabriella Manella – Dottore Commercialista, 16 settembre 2019;*
6. *“La correzione degli errori d bilancio” a cura di CLA Consulting S.r.l.;*
7. *“Compendio di Diritto Commerciale”, XXIII Edizione – Aggiornata al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14), Autori: AA.VV, Gruppo Editoriale Simone;*
8. *Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”;*
9. *Galgano F., Diritto commerciale. L’imprenditore. Le società, 2013;*
10. *La responsabilità degli amministratori di S.r.l., in Rivista dei Dottori Commercialisti, Autore: Leto E, Anno LXI Fasc. 4/2010;*
11. *“Esami di Stato – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” Autori: Ciovati Fabio, Cortesi Alessandro, Ghelfi Giovanni, Gini Giuliano, Mancini Chiara, Montani Elena, Tettamanzi Patrizia, Editore: Ipsoa - Wolters kluwer ,Edizione VII, data di pubblicazione 2019;*
12. <https://www.cerved.com/risk-intelligence/rischio-di-credito/risk-analytics/sistema-centrale-bilanci/>